

N. 15/97, REcl. Ruolo Generale
N..... Ruolo G.1
Anno 19.....

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCE

Sezione Civile

**COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
EMESSA DAL
GIUDICE ISTRUTTORE**

In esecuzione del disposto degli artt. 136 e 170 Cod. P. C. si comunica che il Giudice Istruttore Dott. Nuzzo ud. Reclamo il giorno 08.05.97, nella causa controindicata, ha pronunciato, fuori dell'udienza, la seguente

nella causa

TRA
COMUNE TRICASE
E



ORDINANZA

si allega copia dell'ordinanza.

- Sig. Procuratore
1) Avv. Nunzio Dell'Abate
2) Avv. G. Gabellone
3)
4)
5)

Lecce, 09.05.97

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



Ordinanze

Il Tribunale di Lecce riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. Vincenzo Pellerino Presidente
Dr. F. Bernardini giudice
Dr. L. Nuzzo giudice relatore

pronunciando sul reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto con atto depositato il 24/2/97 dal Comune di Tricase, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro-tempore, avverso il provvedimento del V. Pretore della Pretura circondariale di Lecce sez. distaccata di Tricase, emesso in data 12/2/97, a seguito della denuncia di danno temuto promossa da [REDACTED] nei confronti del Comune di Tricase ;

esaminati gli atti di causa, sentito il giudice relatore, osserva:

con la denuncia di danno temuto le sig.re [REDACTED] e [REDACTED] lamentavano che , in occasione di piogge di modesta entità , lo scantinato della loro abitazione, sita in Tricase, in via Firenze n.2, era invaso da acque piovane per la totale inesistenza di opere destinate al deflusso ed alla raccolta di acque piovane e paventavano che tale evento potesse ri-

V. Pellerino
[Signature]

petersi con l'approssimarsi della stagione invernale col pericolo che le infiltrazioni di acqua potessero minare la staticità del loro immobile. Invocavano, pertanto, l'adozione di provvedimenti per ovviare a detto pericolo incombente. A seguito di C.T.U., il V. Pretore ordinava al Comune di Tricase "il miglioramento ed il potenziamento dell'impianto fognante esistente; la creazione su via Firenze di opportuni sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con particolare riferimento agli incroci di Via Firenze con via Siena, Via Napoli e via Cadorna; l'abbassamento del livello stradale di via Firenze". Emergeva dalla consulenza tecnica di ufficio che le cause di allagamento dell'abitazione delle ricorrenti erano molteplici ed imputabili, essenzialmente, al cattivo funzionamento dell'impianto di fognatura ed alle caratteristiche plano-altimetriche della rete viaria. In particolare, accertava il C.T.U. che l'impianto di fognatura bianca non sarebbe stato idoneo a captare le acque piovane anche a seguito dei rigurgiti dalle caditoie. ~~Orbene,~~ ^A Alla stregua di tali accertamenti, è evidente che la situazione di pericolo lamentata va rapportata ad opere da tempo realizzate dalla P.A. non essendo stato contestato che le strade

v. Felles
f. B.

invase dalle acque meteoriche sono state asfaltate nel 1970-74; che l'impianto di raccolta delle acque piovane risale al 1980 e che la risistemazione del manto stradale sua via Firenze fu eseguita nel 1982. Orbene, pur non potendosi escludere che vizi e difetti di tali opere, sopravvenuti nel tempo, anche a seguito del mutare della espansione edilizia, possano determinare gli allagamenti descritti nella denuncia di danno temuto, è evidente, tuttavia, che il provvedimento cautelare impugnato ha imposto all'amministrazione comunale generiche modifiche strutturali di strade pubbliche e dell'impianto fognante, di tale portata da incidere illegittimamente sulle scelte discrezionali della P.A. in tema di modalità esecutive di opere pubbliche e, comunque, in violazione del generale divieto (imposizione di un facere) di cui all'art. 4 L. n.2248/1865 all.E, al di fuori dei limiti in cui, in via generale, dottrina e giurisprudenza ammettono la deroga a tale divieto, per meri comportamenti della P.A. in contrasto con i precetti della tecnica e della prudenza. È noto, al riguardo, che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette la proponibilità delle azioni di nunciazione nei confronti della P.A. limitatamente alle istanze riguardanti

v. Seller

frab

un danno o un pericolo di danno derivanti non dal modo di essere e dalla realizzazione dell'opera pubblica, ma dalla omissione di cautele tecniche, nella fase di esecuzione dei lavori, al fine di evitare pericoli di danno a terzi (Cfr. Cass. S.U. n. 2322/80, n. 12218/90). Sulla base dei rilievi svolti va, pertanto, revocato il provvedimento impugnato. Spese processuali all'esito del giudizio di merito.

P.T.M.

accoglie il reclamo proposto dal Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso 24/2/1997, nei confronti di [redacted] e [redacted] e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal V. Pretore della Pretura circondariale di Lecce, sez. dist. di Tricase, in data 12/2/1997.

Così deciso in Lecce il 5/5/1997

Depositoria Cancelleria

Oggi 8/5/97
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Il Presidente

V. Gellera